



Bruxelles, 22 febbraio 2016
(OR. en)

5488/1/16
REV 1

ENV 22
ENT 14

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	5120/16 ENV 2 ENT 1 + ADD 1
Oggetto:	Direttiva (UE) .../... della Commissione, del XXX, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso - Decisione di non opporsi all'adozione

1. Essendo le misure previste conformi al parere del comitato competente, la Commissione ha sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misure in oggetto¹, secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.²

¹ 5120/16 +ADD 1 - D040865/02.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato il progetto di misure mediante procedura scritta informale e ha constatato che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione del Consiglio alla sua adozione³. La Germania ha trasmesso una dichiarazione il cui testo figura nell'addendum alla presente nota.

3. Il Segretariato generale propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione al progetto di misure. Ne consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione può adottare le misure proposte, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

³ L'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b) prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possa opporsi all'adozione di tali misure, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.